



Codice Civile

Il Codice civile è il principale *corpus* normativo del diritto privato, ossia quella branca del diritto che regola i rapporti giuridici tra i privati cittadini, sia nella sfera personale e familiare, sia in quella patrimoniale.

Il diritto privato regola anche l'attività degli "enti" quali società ed associazioni che, essendo formati da un insieme di singoli soggetti che perseguono una finalità comune, hanno una loro disciplina specifica, la quale definisce i rapporti tra i soci o associati.

Nel sistema privatistico, i soggetti si caratterizzano per la loro autonomia e per la posizione di parità innanzi alla legge.

Non c'è contenzioso civile che non presupponga l'applicazione e l'interpretazione di una o più norme del codice anche se, per l'attuale iperattività del

nostro Legislatore, è sempre più frequente che trovino applicazione anche altre norme presenti in leggi speciali o di formazione europea, che l'Italia si obbliga ad applicare in virtù dei trattati stipulati con gli altri paesi dell'Unione.

Il codice si compone di una prima parte introduttiva, comunemente conosciuta come "le preleggi", e di sei libri.

Le preleggi trattano delle fonti del diritto, dell'efficacia spaziale e temporale della legge, nonché dei criteri di interpretazione della stessa.

I sei libri del codice sono intitolati:

- I) Persone e famiglia.
- II) Successioni.
- III) Proprietà.
- IV) Obbligazioni.
- V) Lavoro.
- VI) Tutela dei diritti.

Il libro I, sul quale per il momento focalizzeremo la nostra attenzione, tratta delle persone fisiche, delle persone giuridiche e degli enti di fatto. A queste tre categorie il codice attribuisce un insieme di diritti e di obblighi che costituiscono lo “*status*” di ogni soggetto.

In particolare in questa sede rilevano i concetti di capacità giuridica e capacità di agire. La prima, tradizionalmente si definisce come “*l’attitudine ad essere titolare di diritti e di doveri giuridici*”. Essa, che con riferimento alle persone fisiche si acquista alla nascita, non può essere oggetto di rinuncia o transazione.

In altre parole, nella società moderna, per il solo fatto di essere nati, si è “soggetti di diritto”, ossia si è titolari di determinati diritti e di obblighi. Tale principio, che oggi sembra banale, è invece una grande conquista della civiltà giuridica moderna: si pensi alla schiavitù nell’antica Roma o nell’America coloniale, dove gli schiavi non erano soggetti

di diritto ma “oggetti”, beni di proprietà del loro padrone.

La capacità di agire invece è *“l’attitudine a compiere manifestazioni di volontà che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica”*. Essa si acquista al compimento della maggiore età, e si conserva per tutta la vita, salvo alcune ipotesi particolari di limitazione, in cui l’ordinamento ritiene che un soggetto non sia capace di curare i propri interessi ed appresta dei rimedi, come l’inabilitazione o l’amministrazione di sostegno. Ad una di queste figure, particolarmente attuale ed innovativa, dedicherò uno specifico intervento.

La capacità di agire è in sostanza l’attitudine ad operare nel mondo giuridico, compiendo atti coi quali si assumono nuovi diritti od obblighi, o si trasferiscono ad altri posizioni giuridiche già esistenti. Vi siete mai chiesti perché un minore non può liberamente contrarre matrimonio o fare testamento? Ciò accade perché la minore età è il caso più comune e più frequente di incapacità legale

di agire, e su essa è necessario fissare una maggiore attenzione, rispetto agli altri casi di incapacità.

La legge presuppone in via assoluta che un minore non sia capace di provvedere ai propri interessi, e per evitare che ponga in essere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio, vieta che costui possa compiere qualsivoglia atto negoziale, salvo alcune ipotesi come la stipula del contratto di lavoro o il riconoscimento di figlio naturale.

Al compimento dei 18 anni la persona acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia richiesta una diversa età. Gli atti compiuti dal minore sono annullabili (art. 1425 c.c.) entro 5 anni dal compimento della maggiore età, dal legale rappresentante del minore o direttamente da quest'ultimo, divenuto maggiorenne, ma non dalla controparte che ha negoziato col minore. In seguito all'annullamento, il minore avrà diritto a riottenere tutto quanto abbia pagato in esecuzione del contratto annullabile, mentre sarà tenuto a restituire la prestazione

ricevuta, nei limiti in cui non abbia apportato un vantaggio a sè.

Nella normalità dei casi sono i genitori che gestiscono il patrimonio del figlio minore ed esercitano la potestà su di lui: essi ne sono i “legali rappresentanti”. La potestà però non ha esclusivamente un contenuto patrimoniale, ma prima di tutto personale: l’art. 147 c.c., che concretizza un principio costituzionale (art. 30 Cost.) e che sentiamo velocemente recitato dal parroco ogni qual volta si celebri un matrimonio religioso con effetti civili, impone ai coniugi (futuri genitori) *“di mantenere, istruire, ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”*. In tale breve frase è compendiato il “duro mestiere del genitore”, che non consiste solo nel dare supporto economico al figlio, bensì comporta il compito di guidare il minore verso la sua naturale maturazione ed evoluzione come individuo.

Sul piano economico, i genitori esercenti la potestà hanno i poteri di amministrazione e

di rappresentanza (ossia il potere di compiere atti giuridici) sui beni del figlio, ed inoltre sono titolari dell'usufrutto legale su tali beni, che però devono utilizzare per il mantenimento della famiglia e l'educazione del figlio (art. 324 c.c.).

Si pensi ad esempio ad un immobile, che viene locato, oppure ad un deposito di denaro in banca, di proprietà del figlio: la titolarità del bene o del denaro resta al figlio, ma i frutti (ossia il reddito prodotto dai canoni di locazione o dagli interessi maturati) spettano ai genitori, che sono tenuti ad utilizzarli per finalità strettamente familiari.

Quando però i genitori vogliono compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni del minore (consistenti nelle operazioni più rischiose, suscettibili di depauperare il suo patrimonio come ad es.: vendita dei beni, costituzione di ipoteche su di essi, accettazione di eredità), si rende necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare. L'autorizzazione rappresenta una forma di "controllo economico" sulla convenienza del

negozio da compiere: il Giudice verifica che le condizioni negoziali predisposte dai genitori non siano svantaggiose rispetto ai normali livelli di mercato.

ART. 143 C.C.

DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONIUGI.

I comma:

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.